



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 108 DEL 10/04/2014**

**Oggetto: Convenzione speciale per l'accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007;**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA**

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 - Fg. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**Visto** il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del dipartimento della protezione civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila;


**Visto** l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

**Visto** il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

**Visto** l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che *“Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”*;

**Preso atto** che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli US anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di *“Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012”*;



**Considerata** la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l'urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

**Considerato** che, per lo svolgimento dei fini istituzionali propri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila e dell'Ufficio Centralizzato Espropri, si rende necessario collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e della banca dati catastale;

**Visto** che l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che *“l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ...”*, rinviando ad apposito decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio la definizione delle modalità attuative dell'accesso medesimo;

**Visto** che con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le modalità di accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;

**Visto** che l'art. 8, comma 1, del Decreto di cui sopra prevede la possibilità di stipulare convenzioni speciali, con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto stesso;

**Visto** che l'art. 6, comma 5 ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio”*;

**Visto** che l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dispone che dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è incorporata nell'Agenzia delle Entrate che, dalla predetta data, esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato;

**Dato atto** che con nota del 15 novembre 2013, con protocollo 05349, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila ha fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate di convenzionamento per l'accesso al servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale;

**Visto** lo schema di *“Convenzione speciale per l'accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007”*, tra l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila, allegato alla presente;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 2 dello schema di cui sopra l'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale è gratuito;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 9 dello stesso schema la convenzione scadrà il 31/12/2014 e potrà essere rinnovata, previa valutazione dell'Agenzia;

**Dato** atto che, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

**Ritenuto** di sottoscrivere lo schema di *“Convenzione speciale per l'accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007”*;

### DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare lo schema di *“Convenzione speciale per l'accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007”*.
3. Di sottoscrivere la *“Convenzione speciale per l'accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007”* tra l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila.

L'Aquila,

Il Titolare dell'Ufficio speciale per la  
ricostruzione della città di L'Aquila

Paolo Aielli

